

**DELIBERAZIONE 5 MARZO 2015  
89/2015/R/GAS**

**RIDETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DI RIFERIMENTO PER I SERVIZI DI DISTRIBUZIONE  
E MISURA DEL GAS PER GLI ANNI 2009-2013 E RETTIFICHE DI ERRORI MATERIALI**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS  
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 marzo 2015

**VISTI:**

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481, come successivamente modificata e integrata;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, come successivamente modificato e integrato;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- la legge 27 ottobre 2003, n. 290;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- la legge 23 luglio 2009, n. 99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 20 dicembre 2012, 553/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 553/2012/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2009-2012"(RTDG 2009-2012), come modificata in ultimo con la deliberazione dell'Autorità 10 ottobre 2013, 447/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2013, 573/2013/R/GAS;
- la deliberazione dell'Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 367/2014/R/GAS);
- la Parte II del Testo Unico delle disposizioni della regolazione della qualità e delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (TUDG), recante "Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas per il periodo di regolazione 2014-2019 (RTDG

2014-2019)”, approvata con la deliberazione 367/2014/R/GAS, come successivamente modificata e integrata (di seguito: RTDG);

- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 633/2014/R/GAS;
- la deliberazione dell’Autorità 18 dicembre 2014, 634/2014/R/GAS (di seguito: deliberazione 634/2014/R/GAS);
- la determinazione del direttore della Direzione Infrastrutture *Unbundling* e Certificazione dell’Autorità 30 gennaio 2015, n. 3/15 (di seguito: determinazione 3/2015).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi possano essere presentate dalle imprese all’Autorità in ciascun anno del periodo regolatorio 2014-2019 nelle finestre 1 febbraio - 15 febbraio e 1 settembre - 15 settembre;
- il medesimo articolo 4, comma 1, della RTDG prevede che le richieste di rettifica siano trasmesse secondo le modalità definite con Determina del Direttore della Direzione Infrastrutture, *Unbundling* e Certificazione;
- in relazione agli effetti delle rettifiche:
  - l’articolo 4, comma 2, della RTDG prevede che le istanze di rettifica di dati relativi a incrementi patrimoniali e contributi, qualora comportino vantaggi per il cliente finale, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
  - l’articolo 4, comma 3, della medesima RTDG prevede che le richieste di rettifica, qualora comportino vantaggi per le imprese distributrici, siano accettate con decorrenza dall’anno tariffario successivo a quello della richiesta di rettifica;
  - l’articolo 4, comma 4, della RTDG prevede che le richieste di rettifica di dati fisici siano accettate per l’anno tariffario a cui è riferibile l’errore;
- secondo quanto disposto dall’articolo 4, comma 5, della RTDG, le richieste di rettifica di dati, inoltrate all’Autorità, comportano l’applicazione di una indennità amministrativa a carico dell’impresa distributtrice che richiede la rettifica, pari all’1% della variazione del livello dei vincoli ai ricavi attesi causato dalla rettifica medesima, con un minimo di 1.000 euro;
- con determinazione 3/2015 sono state indicate le modalità e le tempistiche di invio ed elaborazione dei dati e delle rettifiche, ai fini dell’aggiornamento annuale delle tariffe e della messa a disposizione dei dati tariffari alle stazioni appaltanti.

#### **CONSIDERATO CHE:**

- sono state presentate, entro la data del 16 febbraio 2015, richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni

precedenti il 2013, finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2014, riferiti a località servite dalle imprese distributrici di seguito elencate:

TABELLA A

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTTRICE
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
615	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SPA
807	ITALGAS SPA
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
841	HERA SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
1045	ASTEVA SPA
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1432	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA
1629	ENERGIE OFFIDA SRL
1721	SANGROGEST SRL
2996	ANAPO GAS SRL
3287	MEDITERRANEA SRL
3988	ALBIDONA DISTRIBUZIONE GAS SRL

- è stata presentata, entro il 16 febbraio 2015, istanza di rettifica di dati fisici di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG dall'impresa distributtrice 1629-ENERGIE OFFIDA SRL, con riferimento alla località 5092-OFFIDA (AP) e all'anno tariffario 2013;
- è stata presentata, successivamente al 16 febbraio 2015, ma in tempo utile per le elaborazioni, istanza di rettifica di dati fisici di cui all'articolo 4, comma 4, della RTDG dall'impresa distributtrice 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA, con riferimento alla località 10090-TERNI e all'anno tariffario 2015.

**CONSIDERATO CHE:**

- sono stati riscontrati errori materiali nella deliberazione 634/2014/R/GAS, in particolare:
  - non è stato indicato l'importo di perequazione bimestrale d'acconto relativo alla società 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA per l'anno 2015;
  - la località 8554-VEDANO AL LAMBRO (MB) figura nell'elenco della località per le quali la documentazione presentata ai fini del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione ( $COL_{c,i}$ ) è stata giudicata inidonea;

- in data 20 febbraio 2015, la società 807- ITALGAS SPA ha segnalato che con la deliberazione 553/2012/R/GAS sono stati approvati valori di  $COL_{c,i}$  con riferimento alle seguenti località con servizio di distribuzione di gas diversi dal gas naturale, sulla base di errate comunicazioni presentate dalla medesima società:

TABELLA B

IDLOCALITA'	LOCALITA'
1454	CASTELRAIMONDO (MC)
1510	VILLAFRANCA IN LUNIGIANA (MS)
1524	DERUTA FRAZ. CASTEL LEONE.
6276	CASTELLAMONTE (TO)

**RITENUTO OPPORTUNO:**

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, della RTDG, accettare ai fini delle rideterminazioni tariffarie per gli anni 2009-2013 per i servizi di distribuzione e misura del gas le richieste di rettifica e integrazione di dati patrimoniali oggetto di raccolte dati effettuate in anni precedenti il 2013, finalizzate alle determinazioni delle tariffe in anni precedenti il 2014, riportate nella Tabella A, presentate dalle imprese distributrice di seguito elencate, che comportano vantaggi per i clienti finali:

TABELLA C

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
820	SALERNO ENERGIA DISTRIBUZIONE SPA
841	HERA SPA
1045	ASTEIA SPA
1247	A2A RETI GAS S.P.A.
1432	SOCIETA' INTERCOMUNALE GAS SPA
1721	SANGROGEST SRL

- procedere alla rideterminazione delle tariffe di riferimento per gli anni dal 2009 al 2013 in relazione alle rettifiche di cui al punto precedente;
- in relazione alle rettifiche dei dati, presentate e accolte nella rideterminazione tariffaria di cui al presente provvedimento, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, della RTDG prevedere che le istanze di rettifica e integrazione dei dati economici relativi ad anni tariffe precedenti l'anno tariffe 2014, riportate nella Tabella A, presentate dalle società di seguito elencate, che comportano vantaggi per l'impresa distributrice, siano accettate in sede di approvazione delle tariffe di riferimento definitive per l'anno 2015, entro il termine del 28 febbraio 2016, sulla base di quanto stabilito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della medesima RTDG:

TABELLA D

IDAEEG	DENOMINAZIONE IMPRESA DISTRIBUTRICE
499	GAS NATURAL DISTRIBUZIONE ITALIA S.P.A.
615	PICENO GAS DISTRIBUZIONE SPA
807	ITALGAS SPA
860	LINEA DISTRIBUZIONE SPA
1629	ENERGIE OFFIDA SRL
2996	ANAPO GAS SRL
3287	MEDITERRANEA SRL
3988	ALBIDONA DISTRIBUZIONE GAS SRL

- in coerenza con quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, della RTDG, accettare l'istanza di rettifica e integrazione di dati fisici presentata dall'impresa distributrice 1629-ENERGIE OFFIDA SRL, con riferimento alla località 5092-OFFIDA (AP) e all'anno tariffario 2013;
- accettare, ai fini della determinazione dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto relativo alla società 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA per l'anno 2015, l'istanza di rettifica di dati fisici presentata dall'impresa distributrice 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA, con riferimento alla località 10090-TERNI;
- in relazione alle rettifiche dei dati di cui ai precedenti due punti, applicare l'indennità amministrativa prevista dall'articolo 4, comma 5, della RTDG;
- in relazione agli errori materiali riscontrati:
  - procedere all'approvazione dell'importo di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2015 per la società 932-UMBRIA DISTRIBUZIONE GAS SPA;
  - procedere all'approvazione dell'ammontare massimo del riconoscimento dei maggiori oneri ( $COL_{c,i}$ ) per la località 8554-VEDANO AL LAMBRO (MB);
  - procedere all'annullamento dell'ammontare  $COL_{c,i}$  approvato con la deliberazione 553/2012/R/GAS per le quattro località riportate nella segnalazione della società 807- ITALGAS SPA, con servizio di distribuzione di gas diversi dal naturale

## **DELIBERA**

### **Articolo 1**

*Rideterminazione di tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013*

1.1 Sono approvati i valori delle tariffe di riferimento per i servizi di distribuzione e misura del gas naturale:

- per l'anno 2009 come riportati nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2010 come riportati nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2011 come riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2012 come riportati nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
- per l'anno 2013 come riportati nella Tabella 5 allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 2**

*Rettifiche di errori materiali nella deliberazione 634/2014/R/GAS*

2.1 E' approvato il valore dell'ammontare di perequazione bimestrale d'acconto per l'anno 2015 per l'impresa distributrice riportata nella Tabella 6 allegata al presente provvedimento.

2.2 E' rettificato il valore relativo all'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri  $COL_{c,i}$  per la località riportata nella Tabella 7 allegata al presente provvedimento.

### **Articolo 3**

*Annullamento di ammontari  $COL_{c,i}$  approvati con la deliberazione 553/2012/R/GAS*

3.1 L'ammontare massimo del riconoscimento di maggiori oneri derivanti dalla presenza di canoni di concessione  $COL_{c,i}$ , di cui all'articolo 45 della RTDG, approvato con la deliberazione 553/2012/R/GAS, è annullato per le località riportate nella Tabella 8 allegata al presente provvedimento.

**Articolo 4**  
*Indennità amministrativa*

4.1 L'indennità amministrativa di cui all'articolo 4, comma 5, della RTDG si applica alle imprese elencate nella Tabella 9 allegata al presente provvedimento.

**Articolo 5**  
*Disposizioni finali*

- 5.1 Il presente provvedimento è trasmesso alla Cassa Conguaglio per il Settore elettrico.
- 5.2 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell'Autorità [www.autorita.energia.it](http://www.autorita.energia.it).

5 marzo 2015

IL PRESIDENTE  
*Guido Bortoni*